



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 27/01/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CALANDRI FRANCESCA	P
CORBO MATTEO	P
VANNINI LAURA	A
PESSARELLI ROBERTO	P
PICHIERRI FRANCESCO	P
CONTINI ALBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BONORA GIULIA	P
BONORA MARCO	P
LEONI MANUELA	A

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri PESSARELLI ROBERTO, BONORA GIULIA, MUGAVERO ROBERTO..

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Ai sensi dell'appendice al Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in modalità telematica, sono presenti in Municipio il Sindaco, gli Assessori Pessarelli e Calandri e il Segretario Comunale, mentre gli Assessori Zoboli e Zucchini e i Consiglieri sono presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della

riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Considerato altresì che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Ritenuto che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- non sono previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

Ritenuto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Acquisito il parere del Revisore n. 4 del 20/1/2023;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Udite la relazione e le successive repliche dell'Assessore al Bilancio Zoboli, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Mugavero, Corbo, Bonora Marco, nonché la replica del Sindaco Presidente, riportati nel verbale di seduta;

Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora Giulia, Bonora Marco; Gruppo Insieme per San Giorgio – Consiglieri autosospesi: Consigliere Mugavero), espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

- 1) di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 2) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 3) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5) con distinta votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora Giulia, Bonora Marco; Gruppo Insieme per San Giorgio - Consiglieri autosospesi: Consigliere Mugavero), espressi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 1/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 04 del 20 gennaio 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, Commi 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'organo di revisione economico finanziaria esamina la proposta di delibera di Consiglio n. 1 del 18/01/2023 avente all'ordine del giorno il diniego allo stralcio parziale di cui all'art.1, commi 227 e 229 della Legge n. 197 del 2022.

Preso atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 127:

- all'art. 1, comma 222, stabilisce che “sono **automaticamente annullati**, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
- All'art. 1, comma 227, prevede che “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Considerato che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che gli enti creditori di cui al comma 227 possono **stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023** nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.**

Considerato che l'Ente intende deliberare di non dar corso allo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tenuto conto del parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

L'organo di revisione esprime parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2023 ad oggetto l'approvazione al diniego stralcio parziale commi 227 e 229, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

Mirandola, 20 gennaio 2023.

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano Galavotti